



AUTORITA' PORTUALE DI RAVENNA
Via Magazzini Anteriori, 63- 48100 Ravenna
tel.0544/590222 - fax 0544/421945 – C.F. 92033190395

ORDINANZA N. 04/2000

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE

- Vista** la legge 28 gennaio 1994 n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale ed in particolare gli articoli 6 e 24, quali modificati ed integrati dal decreto legge 21 ottobre 1996 n. 535 convertito con modifiche dalla legge 23 dicembre 1996 n. 647, laddove assegnano alle Autorità Portuali poteri di regolamentazione ed ordinanza, vigilanza e controllo relativamente alla sicurezza ed igiene del lavoro;
- Visto** il decreto ministeriale 06 aprile 1994 concernente l'individuazione dei limiti della circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale di Ravenna in cui quest'ultima viene indicata come costituita dalle aree demaniali marittime, dalle opere portuali e dagli antistanti spazi acquei, compresi nel tratto di costa delimitato dalle dighe esterne del Porto;
- Visto** il decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626, inerente attuazione di direttive riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
- Visto** il decreto legislativo 19 marzo 1996 n. 242, recante modifiche ed integrazioni al citato decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626;
- Visto** il decreto legislativo 14 agosto 1996 n. 494, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
- Vista** la legge 31 dicembre 1998, n. 485, concernente la delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale marittimo;
- Visto** il decreto legislativo del 27 luglio 1999 n.272 relativo all'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento delle operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n.485 ed in particolare l'art. 38 (Documento di sicurezza);
- Visto** il parere espresso dalla Sanità Marittima in data 29.02.2000, ns. prot. 1620;
- Visto** il parere espresso dalla Capitaneria di Porto ns. prot. 839 del 28.01.2000;
- Visto** il parere della Azienda Unità Sanitaria Locale di Ravenna, Dipartimento di Prevenzione Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro - Ambito territoriale di Ravenna, ns. prot. 766 del 28.01.2000;
- Visto** il parere del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ravenna – Ufficio Prevenzione Incendi, ns. prot. 1437 del 24.02.2000;
- Visto** il parere della Commissione Consultiva Locale riunitasi in data 23.02.2000, verbale di riunione n. 02/00;
- Attesa** la necessità, alla luce dei mutati riferimenti normativi, di dettare per tutte le imprese operanti nel Porto di Ravenna esecutrici di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione di navi, una nuova disciplina relativa alla elaborazione e trasmissione del documento di sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni;

IN VIRTU' DEI POTERI CONFERITIGLI

ORDINA

ART. 1: L'armatore o il comandante della nave in armamento o in disarmo ormeggiata o ancorata in ambito portuale, oggetto delle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione svolte da più imprese, deve designare l'impresa capo-commessa. Il titolare dell'impresa capo-commessa dovrà nominare il Responsabile Tecnico dei lavori a bordo ed effettuare l'elaborazione del documento di sicurezza di cui all'art.4 del decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 e successive modificazioni ed integrazioni, in cui dovranno comparire anche le seguenti informazioni:

- Individuazione delle fasi di lavoro e delle principali attrezzature utilizzate e delle imprese che eseguono i lavori;
- L'indicazione del tecnico responsabile dei lavori a bordo;
- La localizzazione ed il numero medio dei lavoratori per ogni fase ed ambiente di lavoro;
- Le fasi nelle quali si può verificare la presenza contemporanea di un numero consistente di lavoratori che svolgono lavorazioni diverse in uno stesso ambiente;
- La descrizione delle misure di sicurezza e di igiene per le diverse fasi di lavorazione, con particolare riguardo a quelle svolte in ambienti nei quali siano prevedibili situazioni di maggior rischio;
- L'indicazione delle misure da mettere in atto per la prevenzione, la lotta contro l'incendio, per la gestione dell'emergenza e del pronto soccorso.

ART. 2: Il documento di sicurezza come sopra integrato ed eventualmente aggiornato, dovrà essere custodito presso la sede dell'impresa capo-commessa. Una copia dovrà essere disponibile a bordo della nave ed ulteriori copie dovranno essere fatte pervenire anticipatamente rispetto all'inizio delle operazioni predette a questa Autorità Portuale ed all'Azienda Unità Sanitaria Locale competente. Il titolare dell'impresa capo-commessa dovrà inoltre consegnare copia del documento di sicurezza integrato ed aggiornato alle imprese che operano a bordo, che hanno l'obbligo di attenersi alle procedure in esso contenute ed informare i lavoratori del suo contenuto prima dell'inizio dei lavori.

ART. 3: Ai fini dell'esercizio delle competenze che le norme vigenti assegnano a questa Autorità Portuale, i documenti di sicurezza potranno essere fatti oggetto di verifiche, anche mediante indagini campione, di concerto con l'Azienda Unità Sanitaria Locale competente.

ART. 4: La presente ordinanza entra in vigore dalle ore 0.01 del 08.03.2000.

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni in essa contenute. I contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni causati a persone o cose in ragione del loro comportamento. Ove il fatto non costituisca più grave reato, si renderanno comunque applicabili le sanzioni di cui al decreto legislativo 27 luglio 1999 n. 272.

Ravenna, li 7/3/2000

Il Presidente
Dott. Remo Di Carlo